

L.R. n. 19 del 12 settembre 2014.

Modifica della *legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1* (Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale).

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1 *Modifiche all'articolo 1, L.R. n. 1/2005 ⁽²⁾.*

1. All'*articolo 1 della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1* (Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il secondo periodo del comma 2 è soppresso;
 - b) al comma 2-quater viene aggiunto il seguente periodo: "Per la Circoscrizione di cui al precedente periodo l'Ufficio centrale circoscrizionale è istituito presso il Tribunale di Catanzaro;
 - c) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Non sono ammesse al riparto dei seggi le liste circoscrizionali il cui gruppo, anche se collegato a una lista regionale che ha superato la percentuale dell'8 per cento, non abbia ottenuto, nell'intera Regione, almeno il 4 per cento dei voti validi."
-

(2) La Corte costituzionale, con sentenza 19 ottobre - 22 novembre 2016, n. 243 (pubblicata nella Gazz. Uff. 30 novembre 2016, n. 48, prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, per la parte in cui elimina il rinvio all'intero *art. 5, comma 1, della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1* (Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni), anziché al solo ultimo periodo del comma 1 del medesimo articolo.

Art. 2 *Modifiche all'articolo 4, L.R. n. 1/2005.*

1. All'articolo 4 della L.R. n. 1/2005 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) al comma 1 le parole da "Ai sei seggi" fino a "7 febbraio 2005 n. 1," sono sostituite dalle seguenti parole "Ai seggi da assegnare con sistema maggioritario";

b) alla lettera e) del comma 1, primo e secondo periodo, della L.R. n. 1/2005 le parole: "60 per cento" sono sostituite dalle seguenti parole: "55 per cento";

c) alla fine del terzo periodo della lettera e) del comma 1 vengono aggiunti i seguenti periodi: "Tali seggi aggiuntivi vengono tolti alle liste circoscrizionali non collegate al candidato alla carica di Presidente eletto a partire dai seggi assegnati con il resto minore o il minor voto residuo ai sensi del nono comma e, in subordine, qualora tutti i seggi siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, vengono tolti i seggi attribuiti alle liste circoscrizionali non collegate al candidato alla carica di Presidente eletto che hanno riportato la minore cifra elettorale. A parità anche di queste ultime si procede a sorteggio.";

d) la lettera f) del comma 1 è abrogata.

Art. 3 *Entrata in vigore.*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

**Allegato
Relazione**

Il Ministero dell'Interno e il Dipartimento Affari Regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri hanno sollevato delle censure di incostituzionalità nei confronti della legge regionale 6 giugno 2014, n. 8 concernenti rispettivamente la soglia di sbarramento del 15% per il riparto dei seggi e l'eventualità che, per

**Modifica della *legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1*
(Norme per l'elezione del Presidente della
Giunta regionale e del Consiglio regionale).**

mezzo del doppio premio di maggioranza, si superi la soglia dei 30 componenti del Consiglio regionale, di cui all'*articolo 14 del D.L. n. 138 del 2011*. Tali rilievi sono stati accolti dal Consiglio dei Ministri che, nella seduta del 10 luglio 2014, ha deliberato di impugnare la *legge regionale n. 8/2014*.

Al fine di dirimere il contenzioso con il Governo, in vista delle imminenti elezioni regionali, la presente proposta di legge si propone, apportando le relative modifiche alle norme interessate dalle censure, di ripristinare le percentuali dello sbarramento e dei seggi attribuiti quale premio di maggioranza alle soglie esistenti prima delle modifiche introdotte dall'impugnata *legge regionale n. 8 del 2014*, ad eccezione della soglia di sbarramento relativa alle coalizioni che viene fissata all'8 per cento. Inoltre, la riscrittura del comma 3 dell'articolo 1 della legge elettorale regionale (1/2005) comporta anche il venir meno dei dubbi sollevati in merito all'interpretazione del concetto di "coalizione".

RELAZIONE FINANZIARIA

La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

È conforme all'originale.

Reggio Calabria, 12 settembre 2014,

IL SEGRETARIO
(Avv. Carlo Pietro Calabrò)